

COMUNE DI PORTO VENERE

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 23

Seduta del 10 agosto 2015

OGGETTO: ALIQUOTA TASI ANNO 2015 – PROVVEDIMENTI.-

L'anno 2015 addì 10 del mese di agosto alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze, a seguito di determinazione del Sindaco e degli avvisi scritti in data 30 luglio 2015 recapitati a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di prima convocazione nelle persone dei signori:

		Pr.	As.			Pr.	As.
1	Cozzani Matteo	X		05	Dorgia Fabrizia	X	
2	Barsotti Paola	X		06	Angelino Giovanna	X	
3	Borghini Marco	X		07	Nardini Massimo	X	
4	Di Pelino Emilio		X	08	Masi Lorenzo	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gustavo TOMASELLI.

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed inizia la discussione sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nonché la Legge 15.05.1997, n. 127;

PRESO atto che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica.
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile.

Affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 31 agosto 2015 al 15 settembre 2015.

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° D.Lgs. 267/2000).
- è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 gg dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE



PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RILEVATO CHE:

- il comma 669 della legge n.147/2013 prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

DATO ATTO che:

- l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate è applicabile all'imposta IUC come espressamente richiamato dal comma 702, art. 1 della legge di stabilità 2014;
- i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, possono, ai sensi del combinato disposto dei commi 676 e 677 della Legge n.147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge;
- ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi comma 676 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, per l'anno 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

RILEVATO che:

- il comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;



DATO ATTO che:

aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2015 in fase di predisposizione, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI.

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	Euro 307.260,00
Illuminazione pubblica	Euro 225.000,00
Manutenzione del verde	Euro 91.500,00
Trasporto pubblico	Euro 67.000,00

Tenuto quindi conto della necessità di garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e spese e parimenti di assicurare, pur nel contesto di grave crisi economica sociale i servizi essenziali erogati dal Comune alla cittadinanza, al fine di garantire la copertura finanziaria dei costi di cui alla tabella precedente;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali;
- il richiamato comma 683 della predetta Legge n.147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art 13-bis del D.L. 201/2011 stabilisce che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 [...] L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*



DATO ATTO dell'intenzione di voler confermare le aliquote TASI per l'anno 2015 stabilite nella deliberazione di C.C. 29 del 09 settembre 2014;

RITENUTO di voler specificare che a seguito della recente normativa si è stabilito che il patrimonio abitativo gestito dagli Enti di Edilizia Residenziale Pubblica, comunque denominati, possa essere annoverato a pieno titolo quale "alloggio sociale", e quindi non soggetto ad IMU ma a TASI, in base ai seguenti passaggi normativi:

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n.146 del 2 giugno 2008, si è definito l'alloggio sociale come: "l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato. L'alloggio sociale si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie";
- la Legge n.147 del 27 dicembre 2013, all'art.1 comma 707, esclude dall'Imposta Municipale Propria (IMU) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti da Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008;
- il D.L. n.47 del 28 marzo 2014, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, all'art.10 comma 3 così recita: "si considera alloggio sociale, ai fini del presente articolo, l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale, realizzata o recuperata da soggetti pubblici e privati, nonché dall'ente gestore comunque denominato, da concedere in locazione, per ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi alle condizioni di mercato.
- nella G.U. del 27/05/2014 è stata pubblicata la Legge n.80 del 23/05/2014 di conversione, con modificazioni, del sopra riportato D.L. n.47 del 28/03/2014, tra le modifiche introdotte dalla Legge n.80/2014 vi è la soppressione, nel testo del comma 3 dell'art.10, della locuzione "ai fini del presente articolo"; tale modifica ha determinato (come anche chiarito nel parere del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati) che la nozione di "alloggio sociale" fornita dal citato comma 3 dell'art.10 (come approvato) ha assunto carattere generale.

PERTANTO, nella definizione di alloggio sociale fornita dall'art.10 comma 3 rientrano anche gli alloggi appartenenti e/o gestiti dagli ex IACP comunque denominati, chiarendo che l'esclusione dell'applicazione dell'IMU prevista dal comma 707 dell'art.1 della L. n.147/2013 si applica anche ai predetti alloggi, che sono invece assoggettabili a TASI.

RITENUTO di voler esentare i soggetti occupanti tali tipologie di immobili nel territorio di Porto Venere, dal versamento della quota pari al 10% previsto;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2015-2017 verrà costituita riserva per coprire tale mancato introito;

VISTO il "Regolamento Comunale per l'applicazione della TASI - tributo per i servizi indivisibili" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2014;

VISTO il D.L. del 6 marzo 2014, n.16;

VISTO il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;



VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 e ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali;

Con nr.5 voti a favore e nr. 2 contrari (Nardini, Masi), su nr. 7 Consiglieri presenti e votanti non essendosi astenuto alcun Consigliere, resi per alzata di mano;

DELIBERA

– di dare atto che per espressa disposizione della Legge n. 147/2013 (comma 681), nel caso in cui il fabbricato sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sullo stesso, sia quest'ultimo, cioè il titolare di diritto reale, che l'occupante, si considerano titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, essendo entrambi tenuti al pagamento del tributo, e di stabilire la rispettiva quota di versamento nella seguente misura percentuale dell'ammontare complessivo pari al:

- 90 per cento per il proprietario o titolare di diritto reale;
- 10 per cento per l'occupante;

ad esclusione della fattispecie esposta in premessa dei soggetti occupanti immobili ospitanti "alloggi sociali" (es. A.R.T.E.);

- di confermare le aliquote stabilite con deliberazione di C.C. n. 29 del 09 settembre 2014;
- di dare atto che le aliquote TASI sono stabilite in conformità con i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità, qui a seguire individuati con i relativi costi di cui al Bilancio di Previsione 2015 in fase di predisposizione, a parziale copertura dei quali è finalizzato il gettito TASI:

Servizi	Costo complessivo
Pubblica sicurezza e vigilanza locale	Euro 307.260,00
Illuminazione pubblica	Euro 225.000,00
Manutenzione del verde	Euro 91.500,00
Trasporto pubblico	Euro 67.000,00

- di dare atto che il pagamento dell'IMU e della TASI deve essere effettuato dai contribuenti secondo le modalità indicate nel comma 688 dell'articolo 1 della Legge n.147/2014.

Indi, riscontrata l'urgenza di provvedere,


Con nr.5 voti a favore e nr. 2 contrari (Nardini, Masi), su nr. 7 Consiglieri presenti e votanti non essendosi astenuto alcun Consigliere, resi per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4°, D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE

